

DECRETO DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012, N. 140

TABELLA DI RAFFRONTO TRA TESTO ATTUALMENTE VIGENTE E MODIFICAZIONI PROPOSTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE

TESTO IN VIGORE	MODIFICHE PROPOSTE DAL CNDCEC
<p>Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali</p> <p>1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.</p> <p>2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.</p> <p>3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.</p> <p>4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.</p> <p>5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.</p> <p>6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,</p>	<p>Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali</p> <p>1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso, <i>ovvero far riferimento ai parametri individuati, per i medesimi casi, da provvedimenti per la liquidazioni dei compensi di altre categorie professionali regolamentate.</i></p> <p><i>2. Il compenso è proporzionato all'importanza dell'opera e deve specificare tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.</i></p> <p><i>3. La liquidazione comprende l'intero compenso per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa, il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni nonché i rimborsi forfettari e i rimborsi per trasferta specificamente previsti dalle disposizioni seguenti.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Identico</i></p>

<p>dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.</p> <p>7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.</p>	<p>7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, nei massimi per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili</p> <p style="text-align: center;">Sezione prima Disposizioni generali</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili</p> <p style="text-align: center;">Sezione prima Disposizioni generali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 - Tipologia di attività</p> <p>1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società. <p>2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 - Tipologia di attività</p> <p>1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; e bis) Prestazioni in tema di consulenza del lavoro ed adempimenti previdenziali; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali e da sovraindebitamento; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società. n) Asseverazioni ed Attestazioni; o) Arbitrati; p) Componenti di organismo di vigilanza; q) Sistemazione di interessi tra privati; r) Consulenza aziendale specifica; s) Consulenza ed assistenza aziendale e societaria continuativa e generica. <p>2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività, diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori</p>

<p>commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.</p>	<p>commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo, <i>ovvero con riferimento alle disposizioni emanate, se previste per tale prestazione, per la liquidazione dei compensi per gli iscritti negli albi degli avvocati nonché dei consulenti del Lavoro.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:</p> <p>a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;</p> <p>b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;</p> <p>c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; <p>d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;</p> <p>e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;</p> <p>f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;</p> <p>g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;</p> <p>h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:</p> <p>a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile, iscritti all'albo;</p> <p>b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;</p> <p>c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; <p>d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;</p> <p>e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;</p> <p>f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;</p> <p>g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;</p> <p>h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata <i>nei confronti della clientela</i>, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche</p>

dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di scelta **dei comportamenti , nonché in sede sia di** assistenza tributaria **eche** in sede di scelta dei comportamenti e delle difese **a** in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.;

i) «consulenza economico-finanziaria»: la consulenza e le relative prestazioni inerenti alla struttura finanziaria delle aziende. A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche al fine di agevolare l'interpretazione analogica per prestazioni più complesse in ambito economico finanziario, rientrano nell'attività di consulenza economico-finanziaria gli studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi; gli studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altri titoli o forme di finanziamento o di partecipazione, debiti bancari, leasing, factoring, etc.; gli studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato, predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono suggerimenti in materia di investimento; le attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;

l) «consulenza aziendale specifica»: la consulenza resa su specifica richiesta del cliente ed aventi ad oggetto la diagnosi dell'azienda quali ad esempio analisi di bilancio per indici e flussi, analisi ed esame del profilo strategico dell'impresa, diagnosi del sistema organizzativo interno; le diagnosi relative alla corretta osservanza di disposizioni legislative nello svolgimento dell'attività d'impresa; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti, ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; per l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; per il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici

	<p><i>e privati; per la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;</i></p> <p><i>m) «consulenza, assistenza aziendale e societaria continuativa e generica»: la consulenza e assistenza all'impresa relative all'azienda nello sviluppo dei suoi rapporti nei vari aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali nonché tutte quelle prestazioni, continuativamente rese per la gestione ordinaria nonché l'assistenza diretta ad assicurare il rispetto degli adempimenti di natura prevalentemente formale da mettere in atto per la regolare vita dell'ente societario in quanto tale, con riferimento alla forma giuridica in cui l'ente è costituito;</i></p> <p><i>n) «sistemazione di interessi tra privati»: la consulenza e le relative prestazioni inerenti alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, all'esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali. Rientra tra queste prestazioni anche l'incarico di curatore dell'eredità giacente.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 - Parametri generali</p> <p>1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:</p> <p>a) valore e natura della pratica;</p> <p>b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;</p> <p>c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;</p> <p>d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;</p> <p>e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;</p> <p>f) pregio dell'opera prestata.</p> <p>2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.</p> <p>3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 - Parametri generali</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p>2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, in relazione alle singole prestazioni, è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento.</p>

variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

3. Per l'attività professionale svolta fuori dal luogo ove il professionista svolge la professione in modo prevalente è liquidata l'indennità di trasferta oraria di euro 80,00, con importo massimo di euro 640,00 per l'intera giornata.

3-bis. Per le seguenti attività, anche quando non relative alle prestazioni elencate nel presente capo, è previsto un compenso così determinato:

- **esame e studio della pratica e ricerca di documentazione presso archivi pubblici o privati, per ora o frazione di ora euro 30,00;**

- **riunioni con il cliente o suoi mandatarî, partecipazione a riunioni con più parti, ad assemblee od altre riunioni di organi associativi, per ora o frazione di ora, euro 45,00;**

- **consultazioni con il cliente con qualsiasi mezzo (telefono, fax, piattaforme telematiche) che non costituiscano pareri, per ciascuna consultazione euro 25,00;**

- **assistenza ai controlli effettuati dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato della revisione legale euro 50 per ogni ora o frazione di ora, con aumento fino al 60% e riduzione fino al 40%;**

- **deposito di atti in forma digitale presso pubblici uffici euro 90,00 per ciascun atto;**

- **acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche, riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità nonché gestione e conservazione delle predette copie cartacee euro 25 per ciascun atto.**

3-ter. Per le prestazioni elencate al precedente comma è prevista la seguente forbice: aumento fino al 60%, riduzione fino al 40%.

4. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo di euro 80,00 per ogni ora o frazione di ora, con aumento fino al 60% e riduzione fino al 40%.

25. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

36. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

7. In via generale:

	<p><i>a) i valori medi e le percentuali degli scaglioni superiori vanno applicati sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente;</i></p> <p><i>b) il compenso è individuato sul valore medio della prestazione in base ad una percentuale da applicare al valore della pratica; per tener conto dell'effettiva fattispecie è prevista una forbice di diminuzione e di aumento.</i></p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 17-bis</p> <p style="text-align: center;">Parametri generali per la determinazione dei compensi nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria</p> <p><i>1. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.</i></p> <p><i>2. Ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle indicate dal riquadro 10.2 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti fino al 50 per cento.</i></p> <p><i>3. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:</i></p> <p><i>a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;</i></p> <p><i>b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative</i></p>

notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti diparte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione 6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del

compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

4. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni

Identico

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui ai precedenti articoli è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento in presenza di documenti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca e la navigazione al suo interno.

Identico

<p style="text-align: center;">Sezione seconda Disposizioni e parametri specifici</p>	<p style="text-align: center;">Sezione seconda Disposizioni e parametri specifici</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 - Amministrazione e custodia</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 - Amministrazione e custodia</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende, <i>patrimoni, o di singoli beni mobili o insieme di essi</i>, è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p><i>2. Per le altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda dal professionista nel periodo in cui ha l'incarico di amministrare la stessa, si applicano i relativi compensi previsti nel presente decreto applicando al valore medio una riduzione dal 10% al 30%.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 – bis Amministrazione di condomini</p> <p><i>Il compenso per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione di condomini è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1-bis della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 - Liquidazioni di aziende</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione concernenti gli incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 - Liquidazioni di aziende</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili <i>in relazione all'attività effettivamente svolta.</i></p> <p><i>2. Per l'incarico di assistenza al liquidatore, ferme restando le modalità di determinazione del valore, della pratica, il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2.2 della tabella C- Dottori commercialisti ed esperti contabili, in relazione all'attività effettivamente svolta.</i></p>

	<p>3. Qualora le modalità di liquidazione prevedano la totale o parziale assegnazione dei beni ai soci, il compenso è liquidato, di regola, in misura pari quanto indicato dal riquadro 2.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili, in relazione all’attività effettivamente svolta.</p>
<p align="center">Art. 21 - Valutazioni, perizie e pareri</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p align="center">Art. 21 - Valutazioni, perizie e pareri</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2 Il valore della pratica per la liquidazione concernente valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>
<p align="center">Art. 22 - Revisioni contabili</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p align="center">Art. 22 - Revisioni contabili</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, della contabilità o delle dichiarazioni fiscali, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche e per le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza e dagli uffici fiscali, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Nel caso di revisioni legali svolte ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 il compenso è determinato nelle modalità previste dall’art. 10, comma</p>

	10, del suddetto decreto ed è liquidato secondo di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 4.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
<p align="center">Art. 23 - Tenuta della contabilità</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p align="center">Art. 23 - Tenuta della contabilità</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato, in alternativa, in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, ovvero in funzione del numero di registrazioni effettuate sul libro giornale e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato, in alternativa, in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, ovvero in funzione del numero di registrazioni effettuate sui registri iva e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>
<i>Non presente</i>	<p align="center">Art. 23-bis</p> <p align="center">Prestazioni in tema di consulenza del lavoro ed adempimenti previdenziali</p> <p>Il compenso per le prestazioni rese ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è liquidato nella misura indicata dal Decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2013 n. 46.</p>
<p align="center">Art. 24 - Formazione del bilancio</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p align="center">Art. 24 - Formazione del bilancio</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio previsto dalle disposizioni del Codice civile, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione di bilanci sociali e bilanci ambientali è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori</p>

	<p><i>commercialisti ed esperti contabili. Nel caso in cui il professionista, nel redigere i bilanci previsti dal presente comma, sia altresì incaricato della redazione del bilancio di cui al comma 1, dovrà essere applicata la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 18.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 - Operazioni societarie</p> <p>1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 - Operazioni societarie</p> <p>1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ovvero sul capitale sottoscritto e le altre eventuali somme versate a qualsiasi titolo, ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi relativi a tutte le operazioni societarie assistite dal professionista che prevedano, in generale, la formazione di delibere, la redazione di relazioni anche in ottemperanza a norme di carattere speciale è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 - Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C -Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 - Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>

<p>2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p>1-bis. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi relativi all'autenticazione con firma digitale di atti di cessione di quote in società a responsabilità limitata, è determinato in funzione di ogni cessione presente in atto e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1.1 della tabella C -Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria, come definita dall'articolo 16, lettera i), è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.23 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>4. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi inerenti lo studio, l'analisi, la predisposizione e la formazione di piani di sviluppo economici, business plan, o qualsiasi piano aziendale a qualsiasi scopo destinato è determinato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili. Nel caso in cui le prestazioni del presente comma siano complementari alle prestazioni previste nei commi precedenti al compenso dovrà essere applicata la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 18.</p>
<p align="center">Art. 27 - Assistenza in procedure concorsuali</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.</p>	<p align="center">Art. 27 - Assistenza in procedure concorsuali</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al creditore in ogni fase delle procedure concorsuali o delle procedure sul sovraindebitamento e di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di crisi da sovraindebitamento o di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella alla lettera b) per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 28 - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria</p> <p>1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria</p> <p>1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria resi al di fuori delle prestazioni di rappresentanza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, del totale del patrimonio netto e dell'ammontare delle passività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 - Sindaco di società</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.</p> <p>3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 - Sindaco di società</p> <p>1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.</p> <p>3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al</p>

<p>100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.</p>	<p>100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento. <i>In nessun caso il sindaco unico può percepire un compenso inferiore al 60% di quanto riconosciuto al collegio sindacale.</i></p> <p><i>4. Per la partecipazione ai consigli di amministrazione, ai comitati esecutivi o ad altri comitati interni ai sindaci è riconosciuto lo stesso eventuale gettone di presenza che la società riconosce agli amministratori.</i></p> <p><i>5. Per l'emissione dei pareri richiesti dalla legge al collegio sindacale i compensi sono liquidati, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 11.1 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p> <p><i>6. Qualora il collegio sindacale sia incaricato anche della revisione legale, per la liquidazione del compenso relativo si applica quanto previsto all'articolo 22, comma 2, in tema di revisione legale.</i></p> <p><i>7. In ogni caso il compenso per la funzione di sindaco non può essere inferiore a euro 4.000 e, in caso di sindaco unico, a euro 6.000.</i></p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 29-bis Asseverazioni ed attestazioni</p> <p><i>1. Il compenso per le prestazioni consistenti in asseverazione ed attestazione è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 11.2.a) della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p> <p><i>2. Per le asseverazioni di perizie, valutazioni ed altre attestazioni richieste dalla legge, ovvero da regolamenti, bandi ed altri regolamenti per l'erogazione di contributi ed agevolazioni, il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.2. b) della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 29-ter Arbitrati</p> <p><i>Il compenso per lo svolgimento della funzione di arbitro in collegi arbitrali, ovvero di arbitro unico è determinato in funzione del valore oggetto dell'arbitrato stesso ed è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.3 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p>

<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 29 - quater Componenti organismo di vigilanza <i>Il valore della pratica per l'incarico di componente dell'organismo di vigilanza è determinato in misura pari a quanto indicato dall'articolo 29 per il sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società ed è liquidato di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.4 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 29-quinquies Sistemazione interessi tra privati <i>Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di sistemazione tra privati è dato dal totale della massa ereditaria in caso di successioni, ovvero dal totale dei beni patrimoniali oggetto dell'intervento di sistemazione di interessi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 11.5 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 29-sexies Consulenza aziendale specifica <i>Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza aziendale come meglio specificati alla lettera l) dell'articolo 16 è dato dal totale del patrimonio netto e dell'ammontare delle passività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 11.6 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 29-septies Consulenza ed assistenza aziendale e societaria continuativa e generica <i>Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza ed assistenza continuativa e generica è dato dal totale del patrimonio netto e dell'ammontare delle passività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 11.7 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</i></p>

<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 29-octies Altre prestazioni specifiche</p> <p>1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non indicate in precedenza è determinato sull'entità della prestazione stessa, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.8 a) della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.8 b) della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>						
<p style="text-align: center;">Tabella C Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili</p>	<p style="text-align: center;">Tabella C Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili</p>						
<p>Riquadro 1 [Art. 19] - sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino ad euro 10.000 dal 3% al 4% sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3% sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%</p>	<p>Riquadro 1 [Art. 19] - sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino ad euro 10.000 dal 3% al 4% sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3% sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%</p> <p>1) per amministrazione di aziende patrimoni o singoli beni mobili; percentuale sul valore medio 4,00%; forbice: riduzione fino all' 1,5%; aumento fino al 6%;</p> <p>2) per la custodia di aziende patrimoni o singoli beni mobili; percentuale sul valore medio 3,00%; forbice: riduzione fino all' 1,00%; aumento fino al 4,50%. In caso di custodia giudiziaria il compenso come sopra determinato è aumentato del 30%.</p>						
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Riquadro 1-bis [Art. 19-bis]</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">COMPETENZE</th> <th style="text-align: right;">Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">a) Compenso per prestazioni ordinarie</td> </tr> <tr> <td>1) Compenso fisso minimo annuo</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> </tbody> </table>	COMPETENZE	Euro	a) Compenso per prestazioni ordinarie		1) Compenso fisso minimo annuo	600,00
COMPETENZE	Euro						
a) Compenso per prestazioni ordinarie							
1) Compenso fisso minimo annuo	600,00						

2) Compenso proporzionale per la rappresentanza legale del condominio e per la conservazione e tutela delle parti comuni:

a) appartamenti, negozi e magazzini	90,00 per appartamento	annuo
b) garage	50,00 per garage	annuo
c) posti auto	30,00 per posto auto	annuo
d) cantine	10,00 per cantina	annuo

3) compenso per la gestione economico-contabile ordinaria connessa all'ammontare delle spese annue (escluse spese straordinarie) quale sistema di diversificazione dei servizi inseriti in ogni edificio

2% del totale delle spese annuali

b) Compensi per prestazioni straordinarie

1) Compenso per assemblee straordinarie o successive a quella ordinaria annuale (anche se deserta) fino alle ore 20,00

150,00

2) Compenso per riunioni di consiglio oltre una l'anno

120,00

3) Ulteriore compenso (da aggiungere ai punti 1 e 2) per maggiorazione tenuta assemblea o riunione di consiglio oltre le ore 20,00 o nei giorni di sabato e festivi

200,00

4) per riunione commissione tecnica

120,00

5) compenso per la gestione contabile e amministrativa di lavori straordinari

3% dell'importo imponibile dei lavori

c) Compensi per pratiche personali

	<table> <tr> <td><i>a) sollecito di pagamento</i></td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td><i>b) corrispondenza con condomini (anche mail)</i></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td><i>c) suddivisione spese fra proprietario e conduttore</i></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td><i>d) dichiarazioni liberatorie per compravendita immobiliare</i></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td><i>e) aggiornamento registro di anagrafe condominiale</i></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td><i>f) espletamento pratiche assicurative</i></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td><i>g) scheda dati contabili e personali per recupero crediti legale</i></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td><i>d) Stesura di regolamenti di condominio</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>1) Compenso fisso</i></td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td><i>2) compenso proporzionale al numero delle unità immobiliari</i></td> <td>40,00 <i>per ogni unità immobiliare</i></td> </tr> </table>	<i>a) sollecito di pagamento</i>	30,00	<i>b) corrispondenza con condomini (anche mail)</i>	10,00	<i>c) suddivisione spese fra proprietario e conduttore</i>	50,00	<i>d) dichiarazioni liberatorie per compravendita immobiliare</i>	50,00	<i>e) aggiornamento registro di anagrafe condominiale</i>	50,00	<i>f) espletamento pratiche assicurative</i>	40,00	<i>g) scheda dati contabili e personali per recupero crediti legale</i>	100,00	 		<i>d) Stesura di regolamenti di condominio</i>		 		<i>1) Compenso fisso</i>	550,00	<i>2) compenso proporzionale al numero delle unità immobiliari</i>	40,00 <i>per ogni unità immobiliare</i>
<i>a) sollecito di pagamento</i>	30,00																								
<i>b) corrispondenza con condomini (anche mail)</i>	10,00																								
<i>c) suddivisione spese fra proprietario e conduttore</i>	50,00																								
<i>d) dichiarazioni liberatorie per compravendita immobiliare</i>	50,00																								
<i>e) aggiornamento registro di anagrafe condominiale</i>	50,00																								
<i>f) espletamento pratiche assicurative</i>	40,00																								
<i>g) scheda dati contabili e personali per recupero crediti legale</i>	100,00																								
<i>d) Stesura di regolamenti di condominio</i>																									
<i>1) Compenso fisso</i>	550,00																								
<i>2) compenso proporzionale al numero delle unità immobiliari</i>	40,00 <i>per ogni unità immobiliare</i>																								
<p>Riquadro 2 [Art. 20]</p> <p>a) sul totale dell'attivo realizzato: fino ad euro 400.000 dal 4% al 6% sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3% oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% all'1%</p> <p>b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%</p>	<p>Riquadro 2 [Art. 20]</p> <p>a) sul totale dell'attivo realizzato: fino ad euro 400.000 dal 4% al 6% sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3% oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% all'1%</p> <p>1) Per l'incarico di liquidatore: percentuale sul valore medio 4,00%; forbice: riduzione fino all' 1,5%; aumento fino al 6%;</p> <p>2) Per l'incarico di assistenza al liquidatore: percentuale sul valore medio 2,00%; forbice: riduzione fino all' 0,75%; aumento fino al 3,00%;</p> <p>3) In entrambi i casi, qualora la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, tramite assegnazione dei beni ai soci, i compensi come sopra determinati, sono ridotti dal 20% al 50%.</p> <p>b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75% percentuale sul valore medio 0,75%; forbice: riduzione fino allo 0,50%; aumento fino all'1%.</p>																								

<p>Riquadro 3 [Art. 21]</p> <p>- sul valore della perizia o della valutazione: fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% all'1% per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70% per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%</p>	<p>Riquadro 3.1 [Art. 21, comma 1]</p> <p>–sul valore della perizia o della valutazione: fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% all'1% per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70% per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%</p> <p>Il valore medio è costituito dal valore dato dalla sommatoria dei singoli beni stimati, considerati al netto di eventuali poste rettificative dell'attivo nelle ipotesi di valutazioni d'azienda o rami di essa, oggetto della perizia. Percentuale sul valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino all' 1%; aumento fino al 8,50%.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Riquadro 3.2 [Art. 21, comma 2]</p> <p>Il valore medio è costituito dalla sommatoria dei singoli beni stimati, considerati al netto di eventuali poste rettificative dell'attivo nelle ipotesi di valutazioni d'azienda o rami di essa. Percentuale sul valore medio 3,00%; forbice: riduzione fino allo 0,75%; aumento fino al 6%.</p>
<p>Riquadro 4 [Art. 22]</p> <p>a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15% b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075% c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%</p>	<p>Riquadro 4.1 [Art. 22, comma 1]</p> <p>a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15% b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075% c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%</p> <p>a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,25% allo 0,50%; b) sul totale delle attività: dallo 0,25% allo 0,50%; c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,25% allo 0,50%.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Riquadro 4.2 [Art. 22, comma 2]</p> <p>Compenso orario, valore medio euro 120,00; forbice: riduzione fino a euro 100,00; aumento fino a euro 160,00.</p>
<p>Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]</p> <p>a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%</p>	<p>Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]</p> <p>a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50% dal 3,00% al 5,00%;</p>

<p>b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%</p> <p>c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065%</p>	<p>b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060% dallo 0,20% allo 0,60%;</p> <p>c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065% dallo 0,20% allo 0,60% ovvero in funzione del numero di rilevazioni sul libro giornale: per ciascun addebito o accredito sul libro giornale un importo medio di euro 1,00; forbice: riduzione fino a euro 0,60 €; aumento fino a euro 1,50; d) per la predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura un compenso medio di euro 500,00; forbice: riduzione fino a euro 250,00; aumento fino a euro 800,00.</p>
<p>Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]</p> <p>- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi: fino a euro 50.000 dal 4% al 3% sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% all'1% oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5%</p>	<p>Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]</p> <p>- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi: fino a euro 50.000 dal 4% al 3% sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% all'1% oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5% ovvero in funzione del numero di fatture e/o rilevazioni annue sui registri secondo i seguenti scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un importo medio di euro 1.100 forbice: riduzione fino a euro 750,00; aumento fino a euro 1.400; - da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un importo medio di euro 1.800,00; forbice: riduzione fino a euro 1.200,00; aumento fino a euro 2.400,00; - da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un importo medio di euro 2.400,00; forbice: riduzione fino a euro 1.800,00; aumento fino a euro 3.000,00; - oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso prece- dente di un importo medio di euro 280,00 ogni 100 fatture e/o rilevazioni; forbice: riduzione fino a euro 190,00; aumento fino a euro 320,00.
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Riquadro 5-bis [Art. 23-bis]</p> <p>Vd. D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 Allegato Tabella A - Compensi spettanti agli iscritti negli Albi dei consulenti del lavoro.</p>
<p>Riquadro 6 [Art. 24]</p>	<p>Riquadro 6 [Art. 24]</p> <p>1) Fino a 2.000.000 di euro di componenti positivi di reddito lordi importo medio euro 1.500,00; forbice: riduzione fino a euro 800,00; aumento fino a euro 2.200,00;</p>

<p>a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%</p> <p>b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%</p> <p>c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%</p>	<p>2) Per componenti positivi di reddito superiori ai 2.000.000,00 euro si calcolano, in aggiunta al compenso determinato ai sensi del punto n. 1, i seguenti importi:</p> <p>a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%</p> <p>b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%</p> <p>c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%</p> <p>Per la predisposizione di allegati richiesti dalla legge o dagli amministratori, per ciascun allegato, importo medio euro 600,00; forbice: riduzione fino a euro 300,00; aumento fino a euro 900,00.</p>
<p>Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]</p> <p>- sul capitale sottoscritto: fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50% per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75% oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%</p>	<p>Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]</p> <p>- sul capitale sottoscritto: fino a euro 100.000 importo medio euro 2.000; forbice: riduzione fino a 80%; aumento fino a 60% per il di più fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%; per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%; oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%.</p>
<p>Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]</p> <p>- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate: fino ad euro 4.000.000 dall'1% all'1,50% oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% all'1%</p>	<p>Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]</p> <p>- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate: fino ad euro 4.000.000 dall'1% all'1,50% importo medio 1,25%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%; per il di più oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% all'1% lo 0,075%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Riquadro 7.3 [Art. 25, comma 3]</p> <p>sul capitale sottoscritto sino ad euro 100.000 importo medio euro 1.000,00; forbice: riduzione fino a 80%; aumento fino a 60%;</p>

	<p><i>per il di più sino a euro 1.000.000 lo 0,50%; forbice: riduzione fino a 80%; aumento fino a 60%;</i> <i>oltre euro 1.000.000 lo 0,25%; forbice: riduzione fino a 80%; aumento fino a 60%.</i></p>
<p>Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]</p> <p>- sul corrispettivo pattuito: fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2% oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%</p>	<p>Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]</p> <p>- sul corrispettivo pattuito: fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2% oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75% Percentuale sul valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino all' 1%; aumento fino all'8,50% Riquadro 8.1-bis [Art. 26, comma 1-bis] Per ciascuna cessione autenticata valore medio: euro 500,00; forbice: riduzione fino a euro 250,00; aumento fino a euro 750,00.</p>
<p>Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]</p> <p>- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione: fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00% oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%</p>	<p>Riquadro 8.2 [Art. 26, commia 2 e 3]</p> <p>- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione: fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00% oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75% Percentuale sul valore medio: 3,00%; forbice: riduzione fino allo 0,75%; aumento fino al 6,50%.</p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Riquadro 8.3 [Art. 26, comma 3]</p> <p>- <i>sul totale degli investimenti oggetto della prestazione percentuale sul valore medio 3,00%; forbice: riduzione fino all'1,5%; aumento fino al 7,50%.</i></p>
<p>Riquadro 9 [Art. 27]</p> <p>- sul totale delle passività: fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2% oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%</p>	<p>Riquadro 9 [Art. 27]</p> <p>- sul totale delle passività: fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2% oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90% Assistenza al creditore</p>

a) sul numero dei creditori interessati dalla procedura, per ciascuna posizione debitoria esaminata valore medio euro 50; forbice: riduzione fino al 70%; aumento fino al 50%;

b) sul totale delle passività: percentuale sul valore medio: 1,50%; forbice: riduzione fino al 60%; aumento fino al 50%.

Assistenza al debitore

Sul totale del credito vantato:

- fino a euro 100.000,00 importo medio euro 800,00; forbice: riduzione fino al 50%; aumento fino al 50%;

- per il di più importo medio euro 1.600,00; forbice: riduzione: 50%; aumento: 50%.

Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
- Dichiarazioni IRAP	euro 200
- Dichiarazioni IVA	euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150
- Dichiarazione di successione	euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
- Invio telematico	euro 20

Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

Adempimento dichiarativo	Valore medio
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
- Dichiarazioni IRAP	euro 200
- Dichiarazioni IVA	euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta in assenza di personale dipendente	euro 150
- Dichiarazione dei sostituti di imposta in presenza di personale dipendente	euro 400
- Dichiarazione di successione	euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
- Invio telematico	euro 20
Forbice: diminuzione fino al 50%; aumento fino a 60%	

<p>Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]</p> <p>- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%</p>	<p>Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]</p> <p>- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%</p> <p><i>Vd. Decreto del Ministero di giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.</i></p>
<p>Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]</p> <p>- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%</p>	<p>Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]</p> <p>- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5% <i>percentuale sul valore medio: 3%; forbice: riduzione fino all'1,5%; aumento fino al 5,00%.</i></p>
<p>Riquadro 11 [Art. 29]</p> <p>- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000 per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010% per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009% per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006% per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000</p>	<p>Riquadro 11.1 [Art. 29]</p> <p>- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000 per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010% per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009% per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006% per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000</p> <p><i>b) Per l'emissione di pareri previsti da norme di legge a ciascun componente, per ciascun parere emesso un compenso medio di euro 400; forbice: riduzione fino al 50 %; aumento fino all'80%.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Riquadro 11.2 [Art. 29-bis]</p> <p><i>a) Per l'attestazione dei crediti tributari finalizzati all'utilizzo in compensazione degli stessi, il compenso è determinato da una parte in misura fissa e da una parte in misura variabile. Il compenso fisso è pari a 320 euro. Per il compenso variabile si applica una percentuale sul valore medio 1,00%, con una forbice: riduzione fino allo 0,60%, aumento fino al 1,5%;</i></p>

	b) Compenso medio euro 1.000,00; forbice: riduzione fino al 60%, maggiorazione fino al 50%.
<i>Non presente</i>	Riquadro 11.3 [Art. 29-ter] Vd. Decreto del Ministero di giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
<i>Non presente</i>	Riquadro 11.4 [Art. 29-quater] Il compenso è liquidato secondo quanto indicato al riquadro 11.1
<i>Non presente</i>	Riquadro 11.5 [Art. 29-quinquies] Percentuale sul valore medio: 3,00%; forbice: riduzione fino all'1,5%; aumento fino al 5,00%.
<i>Non presente</i>	Riquadro 11.6 [Art. 29-sexies] Percentuale sul valore medio: 3,00%; forbice: riduzione fino all'1,5%; aumento fino al 5,00%.
<i>Non presente</i>	Riquadro 11.7 [Art. 29-septies] Percentuale sul valore medio: 2,00%; forbice: riduzione fino all'0,75%; aumento fino al 3,00%.
<i>Non presente</i>	Riquadro 11.8 [Art. 29-octies] a) Per prestazioni non indicate in precedenza, il valore medio è costituito dal valore della pratica. Percentuale del valore medio 4,00%; forbice: riduzione fino al 2,2%; aumento fino al 9,75%; b) Compensi a tempo, per ogni ora o frazione di ora: valore medio di liquidazione: euro 80,00; forbice: aumento fino al 60%; diminuzione fino al 40%.

